



Bruxelles, 16.11.2023
COM(2023) 726 final

2023/0409 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10158/21 e ST 10158/21 ADD 1) relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Germania

{SWD(2023) 371 final}

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10158/21 e ST 10158/21 ADD 1) relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Germania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte della Germania il 28 aprile 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il Consiglio ha approvato tale valutazione con decisione di esecuzione del 13 luglio 2021².
- (2) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, il contributo finanziario massimo per il sostegno finanziario non rimborsabile per ciascuno Stato membro doveva essere aggiornato entro il 30 giugno 2022 secondo la metodologia ivi indicata. Il 30 giugno 2022 la Commissione ha presentato i risultati dell'aggiornamento al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (3) Il 9 dicembre 2022 la Germania ha presentato alla Commissione, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, un PRR modificato. In seguito alla presentazione del PRR modificato da parte della Germania, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il Consiglio ha approvato tale valutazione con decisione di esecuzione del 14 febbraio 2023³.
- (4) Il 15 settembre 2023 la Germania ha presentato alla Commissione, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, un piano nazionale per la ripresa e la resilienza modificato. Il PRR modificato tiene conto del contributo finanziario massimo aggiornato.
- (5) Il 14 luglio 2023 il Consiglio ha formulato raccomandazioni rivolte alla Germania nell'ambito del semestre europeo. In particolare, il Consiglio ha raccomandato alla Germania di accelerare in modo significativo l'attuazione del suo PRR riveduto. Il

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

² ST 10158/21 e ST 10158/21 ADD 1.

³ ST 5536/23.

Consiglio ha inoltre raccomandato alla Germania di accelerare la digitalizzazione dei servizi pubblici e stimolare gli investimenti nelle reti di comunicazione digitale ad alta capacità, di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e di intensificare gli sforzi in materia di efficienza energetica nei settori dei trasporti, dell'edilizia e dell'industria, anche attraverso investimenti in sistemi di riscaldamento verdi. Tra le raccomandazioni figurano inoltre l'intensificazione delle iniziative a livello politico della Germania volte all'offerta e all'acquisizione delle abilità e competenze necessarie per la transizione verde, il miglioramento degli incentivi fiscali per aumentare le ore lavorate e la salvaguardia della sostenibilità a lungo termine del sistema pensionistico.

- (6) La presentazione del PRR modificato ha fatto seguito a un processo di consultazione, condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, delle autorità regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle associazioni ambientaliste e di altri portatori di interessi. Unitamente al PRR nazionale modificato è stata presentata la sintesi delle consultazioni. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/241, la Commissione ha valutato la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR modificato, conformemente agli orientamenti per la valutazione di cui all'allegato V del medesimo regolamento.

Aggiornamenti basati sull'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241

- (7) Il PRR modificato presentato dalla Germania aggiorna due misure aumentandone il livello di attuazione richiesto e aggiunge una nuova misura per tenere conto del contributo finanziario massimo aggiornato. La Germania ha spiegato che l'innalzamento da 26 359 833 613 EUR⁴ a 28 018 501 973 EUR⁵ del contributo finanziario massimo giustificava la modifica di tre misure del piano per allinearsi al maggiore contributo. Per due misure della componente 1.2 "Mobilità rispettosa del clima" è stato aumentato il livello di attuazione richiesto, segnatamente per gli investimenti 1.2.1 "Sostegno alla costruzione di infrastrutture di ricarica" e 1.2.3 "Sostegno alla sostituzione del parco veicoli privati", mentre nella componente 1.1 "Decarbonizzazione utilizzando in particolare l'idrogeno rinnovabile" è stata introdotta una nuova misura 1.1.6 "Sostegno federale alle reti di riscaldamento efficienti".
- (8) La nuova misura 1.1.6 nell'ambito della componente 1.1 è un investimento destinato a finanziare sia l'espansione e la trasformazione dei sistemi di teleriscaldamento al fine di integrare l'energia rinnovabile e il calore di scarto sia la realizzazione di nuovi sistemi di teleriscaldamento basati su fonti energetiche rinnovabili e calore di scarto. La misura finanzia inoltre studi di fattibilità e piani di trasformazione per agevolare la decarbonizzazione del settore tedesco del teleriscaldamento entro il 2045.
- (9) Per quanto riguarda la modifica delle misure nell'ambito della componente 1.2, è stato aumentato l'obiettivo 24 della misura 1.2.1 (Sostegno alla costruzione di infrastrutture di ricarica) ed è stato aggiunto l'obiettivo 30A della misura 1.2.3 (Sostegno alla sostituzione del parco veicoli privati) per aumentare il livello di attuazione richiesto

⁴ Tale importo corrisponde alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale delle spese della Germania di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata in base alla metodologia di cui all'articolo 11 di tale regolamento.

⁵ Tale importo corrisponde alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale delle spese della Germania di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata in base alla metodologia di cui all'articolo 11 di tale regolamento.

rispetto al piano originario e rispecchiare il maggiore contributo finanziario a disposizione della Germania.

- (10) La Commissione ritiene che i motivi addotti dalla Germania giustifichino l'aggiornamento a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241.

Risposta equilibrata che contribuisce ai sei pilastri

- (11) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), e all'allegato V, criterio 2.1, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato rappresenta in ampia misura (rating A) una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale, contribuendo in modo adeguato a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3 di tale regolamento, tenendo conto delle sfide specifiche e della dotazione finanziaria dello Stato membro interessato.
- (12) Il PRR modificato aumenta rispetto al PRR originario il livello di ambizione per quanto riguarda il primo pilastro relativo alla transizione verde. L'ambizione riguardante la transizione verde è aumentata in quanto l'ulteriore sostegno alla costruzione di infrastrutture di ricarica e alla sostituzione dei veicoli elettrici privati riduce la dipendenza dai combustibili fossili, mentre l'aggiunta della nuova misura di sostegno alle reti di teleriscaldamento verdi migliora l'efficienza energetica e accelera la decarbonizzazione, in particolare nel settore energetico e dell'edilizia.
- (13) Per quanto riguarda gli altri pilastri, la natura e l'entità delle modifiche del PRR proposte non incidono né sulla valutazione positiva approvata con decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, in quanto rappresentano in ampia misura una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale, né sul contributo adeguato di tale risposta a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241.

Affrontare tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese

- (14) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), e all'allegato V, criterio 2.2, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide (rating A) individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte alla Germania, compresi gli aspetti di bilancio, e nelle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011, o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo.
- (15) In particolare, il PRR modificato tiene conto delle raccomandazioni specifiche per paese formalmente adottate dal Consiglio prima della valutazione del piano modificato da parte della Commissione. Poiché il contributo finanziario massimo per la Germania è stato adeguato al rialzo, la valutazione complessiva tiene conto di tutte le raccomandazioni strutturali del 2022 e del 2023.
- (16) Dopo aver valutato i progressi compiuti nell'attuazione di tutte le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese formulate nell'ambito del semestre europeo 2023, la Commissione ritiene che siano stati compiuti progressi sostanziali per quanto riguarda la raccomandazione 2019.2.5 relativa al miglioramento delle condizioni che sostengono una maggiore crescita dei salari.
- (17) Il PRR modificato comprende un'ampia gamma di riforme e investimenti che si rafforzano reciprocamente e contribuiscono ad affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide di ordine economico e sociale delineate nelle

raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio ha rivolto alla Germania nell'ambito del semestre europeo, in particolare per quanto riguarda la riduzione della dipendenza complessiva dai combustibili fossili, l'intensificazione degli sforzi in materia di efficienza energetica (raccomandazioni 2022.4.1 e 2022.4.2) e l'efficienza energetica nei settori dei trasporti e dell'edilizia, anche attraverso investimenti in sistemi di teleriscaldamento verdi (raccomandazioni 2023.4.3 e 2023.4.4). A tal fine vengono finanziate sia la realizzazione di nuove reti di teleriscaldamento verdi sia la decarbonizzazione delle reti esistenti. Il regime prevede sostegno per gli impianti di generazione di calore rinnovabile e le misure necessarie per l'integrazione del calore rinnovabile e del calore di scarto, comprese le misure di efficienza energetica e le unità di stoccaggio, e incentiverà l'attuazione di strategie di decarbonizzazione. La misura è pienamente in linea con le raccomandazioni riguardanti l'intensificazione degli sforzi per risparmiare energia e sostituire i combustibili fossili ed è complementare alle riforme in corso in Germania.

- (18) In linea con le raccomandazioni 2022.4.1 e 2022.4.2, incentrate sulla riduzione della dipendenza complessiva dai combustibili fossili e sul miglioramento dell'efficienza energetica, e con la raccomandazione 2023.4.3 che chiede di migliorare l'efficienza energetica nel settore dei trasporti, vengono compiuti notevoli sforzi per accelerare gli investimenti nella mobilità rispettosa del clima. Il PRR originario conteneva misure volte a promuovere la vendita di veicoli elettrici con un sostegno ai veicoli elettrici a batteria, a cui si affiancava il sostegno alla costruzione di infrastrutture di ricarica. Il piano modificato prevede un aumento del livello di attuazione richiesto delle misure 1.2.1 *Sostegno alla costruzione di infrastrutture di ricarica* e 1.2.3 *Sostegno alla sostituzione del parco veicoli privati*. Le misure nell'ambito della componente 1.2 *Mobilità rispettosa del clima* aiuteranno la Germania a conseguire i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti. Il regime di sostegno per i veicoli elettrici di cui alla misura 1.2.3 dovrebbe stimolare direttamente la domanda di questo tipo di autovetture mediante un sostegno mirato, mentre la misura 1.2.1 dovrebbe determinare l'ulteriore diffusione delle necessarie infrastrutture di ricarica.
- (19) Affrontando le summenzionate sfide il PRR modificato dovrebbe contribuire anche a correggere gli squilibri, individuati nelle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011 nel 2019, 2020, 2022 e 2023, che la Germania registra in particolare per quanto riguarda il persistente avanzo delle partite correnti che indica tra l'altro investimenti modesti rispetto ai risparmi.

Contributo al potenziale di crescita, alla creazione di posti di lavoro e alla resilienza economica, sociale e istituzionale

- (20) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera c), e all'allegato V, criterio 2.3, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato è in grado di esercitare un elevato impatto (rating A) sul rafforzamento del potenziale di crescita, della creazione di posti di lavoro e della resilienza economica, sociale e istituzionale della Germania, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, anche tramite la promozione di politiche per l'infanzia e la gioventù, e di attenuare l'impatto economico e sociale della crisi COVID-19, migliorando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza all'interno dell'Unione.
- (21) Il PRR modificato costituisce un contributo fondamentale al potenziale di crescita e alla resilienza in quanto rafforza le misure relative alla transizione climatica e mira ad abbandonare i combustibili fossili e ad aumentare l'efficienza energetica in circostanze

in cui i prezzi elevati dell'energia fossile hanno una forte incidenza negativa sull'economia. Le modifiche rafforzano in particolare gli investimenti e il sostegno agli investimenti nella decarbonizzazione del settore energetico e dell'edilizia, così come della mobilità rispettosa del clima.

- (22) Le modifiche del piano non incidono sull'impatto complessivo del piano originario sulla promozione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, né sull'impatto del piano sulla coesione sociale e sul sistema di protezione sociale o sul collegamento con il pilastro dei diritti sociali e l'attenzione rivolta all'infanzia e ai giovani.
- (23) Le simulazioni stilizzate dei servizi della Commissione stimano che il PRR modificato, compreso il maggiore contributo finanziario, unitamente alle restanti misure dello strumento dell'Unione europea per la ripresa, è potenzialmente in grado di aumentare il PIL della Germania in misura compresa tra lo 0,4 % e lo 0,8 % entro il 2025, senza tenere esplicitamente conto del possibile effetto positivo delle riforme strutturali.

Non arrecare un danno significativo

- (24) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), e all'allegato V, criterio 2.4, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato è in grado di assicurare che nessuna misura (rating A) per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento in esso inclusa arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ (principio "non arrecare un danno significativo").
- (25) La Germania ha aumentato il livello di attuazione richiesto delle misure 1.2.1 e 1.2.3 che erano già incluse nel PRR originario, valutato positivamente per quanto riguarda il principio "non arrecare un danno significativo". La modifica di tali misure non ne altera la natura e la valutazione rimane invariata. Inoltre la misura 1.1.6 di nuova introduzione, che prevede sostegno ai sistemi di teleriscaldamento verde, esclude il sostegno per le fonti di calore che utilizzano combustibili fossili, favorisce la decarbonizzazione delle reti di riscaldamento esistenti e si incentra sull'integrazione delle fonti di calore rinnovabili e del calore di scarto nelle nuove reti. Su tali presupposti il PRR modificato è in grado di garantire che tutte le misure rispettino il principio "non arrecare un danno significativo".

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

- (26) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 47,0 % della dotazione totale del PRR, calcolato secondo la metodologia di cui all'allegato VI di detto regolamento. A norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato è coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima per il periodo 2021-2030.
- (27) La misura 1.1.6 riguardante i finanziamenti federali a favore delle reti di teleriscaldamento verdi mira a conseguire l'azzeramento delle emissioni nette di gas a

⁶ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

effetto serra nel settore del riscaldamento e nei settori correlati (edilizia e industria) entro il 2045 ed è coerente con gli obiettivi intermedi del piano nazionale per l'energia e il clima della Germania. Il teleriscaldamento verde è in grado di contribuire in modo significativo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e degli inquinanti nei settori dell'energia, dell'industria e dell'edilizia, anche mediante la sostituzione delle caldaie individuali grazie al collegamento degli edifici alla rete, il miglioramento dell'efficienza energetica e l'eliminazione graduale delle centrali elettriche a carbone. Tale misura agirà in sinergia con importanti riforme nei settori tedeschi dell'edilizia e del riscaldamento e con finanziamenti nazionali complementari a favore del teleriscaldamento, come ad esempio la legge sulla cogenerazione. La misura si affiderà esclusivamente alla biomassa sostenibile, contribuendo in tal modo alla conservazione della ricchezza delle specie.

- (28) Le misure 1.2.1 e 1.2.3 contribuiranno alla decarbonizzazione del settore dei trasporti mediante l'accelerazione della diffusione dei veicoli a zero emissioni e la maggiore disponibilità di infrastrutture di ricarica. Tutte le misure produrranno benefici collaterali per la biodiversità grazie ai loro effetti sulla riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici e di gas a effetto serra.

Contributo alla transizione digitale

- (29) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, criterio 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 48,1 % della dotazione totale del PRR modificato, calcolato secondo la metodologia di cui all'allegato VII del medesimo regolamento.
- (30) La revisione del PRR della Germania non incide su nessuna delle misure digitali del piano. Nel piano modificato una quota significativa della dotazione totale continua a contribuire alla transizione digitale e a dare rilievo agli aspetti digitali nella maggior parte delle sue componenti; il PRR della Germania pone pertanto un forte accento sulla transizione digitale e sulle sfide che ne conseguono in tutti i settori.

Impatto duraturo

- (31) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera g), e all'allegato V, criterio 2.7, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato è in grado di avere in ampia misura un impatto duraturo sulla Germania (rating A).
- (32) Il PRR modificato aumenta l'ambizione del PRR nel suo complesso, con ulteriori investimenti che dovrebbero avere un impatto duraturo soprattutto per quanto riguarda la transizione verde. In particolare il maggiore sostegno all'ampliamento dell'infrastruttura di ricarica e alla sostituzione del parco veicoli privati può aumentare gli effetti di scala attraverso l'accelerazione della transizione. L'espansione delle reti di teleriscaldamento consente di offrire un'infrastruttura durevole.

Monitoraggio e attuazione

- (33) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera h), e all'allegato V, criterio 2.8, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità proposte nel PRR modificato al fine di garantirne un monitoraggio e un'attuazione efficaci, inclusi il calendario previsto, i traguardi e gli obiettivi e i relativi indicatori, sono adeguate (rating A).
- (34) Dalla valutazione iniziale del PRR, condotta conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera h), e all'allegato V, criterio 2.8, del regolamento (UE) 2021/241,

era emerso che le modalità proposte nel PRR al fine di garantirne un monitoraggio e un'attuazione efficaci, inclusi il calendario previsto, i traguardi e gli obiettivi e i relativi indicatori, sono adeguate.

- (35) Le modalità proposte per il PRR iniziale restano valide e la precedente valutazione positiva non è alterata. L'organo di coordinamento presso il ministero federale delle Finanze e i ministeri competenti sono responsabili dell'attuazione efficace del piano. Le diverse modalità predisposte per definire, negoziare e assicurare l'attuazione efficiente e regolare del piano sono credibili in termini di mandato giuridico e di capacità amministrativa. I traguardi e gli obiettivi del piano costituiscono un sistema adeguato per monitorarne l'attuazione. I traguardi e gli obiettivi sono chiari e realistici e i relativi indicatori sono pertinenti, accettabili e solidi. I traguardi e gli obiettivi sono pertinenti anche per le misure già completate che sono ammissibili a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241. I meccanismi di verifica, la raccolta dei dati e le competenze descritti dalle autorità tedesche risultano sufficientemente solidi da giustificare in maniera adeguata le richieste di erogazione a fronte del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi.

Costi

- (36) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR modificato in merito all'importo dei costi totali stimati dello stesso è in misura moderata (rating B) ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.
- (37) Le informazioni sui costi fornite dalla Germania per le due misure modificate e per la nuova misura non incidono sul rating B del piano originario. La Germania ha fornito informazioni dettagliate sul nuovo investimento e sugli investimenti per i quali il livello di attuazione richiesto è stato aumentato nel PRR aggiornato a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241. I costi stimati sono in linea con la natura e la tipologia di detti investimenti e sono accompagnati da pertinenti elementi di prova e analisi dei costi. I costi della nuova misura relativa al teleriscaldamento sono idoneamente giustificati, ragionevoli, plausibili e non comprendono costi coperti da altri finanziamenti dell'UE esistenti o previsti. I dettagli forniti in merito alla metodologia e alle ipotesi alla base delle stime dei costi della nuova misura sono limitati. Infine il costo totale stimato del PRR modificato è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi e commisurato all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

- (38) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera j), e all'allegato V, criterio 2.10, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità proposte nel PRR modificato e le misure supplementari previste nella presente decisione sono adeguate (rating A) al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo di fondi erogati conformemente a detto regolamento e tali modalità sono ritenute efficaci per evitare la duplicazione dei finanziamenti a titolo del medesimo regolamento e di altri programmi dell'Unione. Ciò non pregiudica l'applicazione di altri strumenti atti a promuovere e garantire il rispetto del diritto dell'Unione, anche al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di

interesse nonché di proteggere il bilancio dell'Unione conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷.

- (39) Dalla valutazione iniziale del PRR, condotta conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera j), e all'allegato V, criterio 2.10, del regolamento (UE) 2021/241, era emerso che le modalità proposte nel PRR originario erano adeguate al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi erogati conformemente a detto regolamento e che tali modalità erano efficaci per evitare la duplicazione dei finanziamenti a titolo del medesimo regolamento e di altri programmi dell'Unione. Poiché non sono state introdotte modifiche, tale valutazione rimane pertinente.

Coerenza del PRR

- (40) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera k), e all'allegato V, criterio 2.11, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure per l'attuazione di riforme e di progetti di investimento pubblico che rappresentano in ampia misura (rating A) azioni coerenti.
- (41) Il PRR modificato apporta variazioni a due delle dieci componenti vigenti. Tali modifiche non alterano la coerenza complessiva del PRR, tenuto conto del modo in cui le componenti si rafforzano e si completano a vicenda. Le due misure per le quali è stato aumentato il livello di attuazione richiesto e la nuova misura rafforzano ulteriormente la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, oltre a promuovere l'uso di energie rinnovabili, il che è particolarmente importante nel contesto della riduzione della dipendenza dai combustibili fossili.

Processo di consultazione

- (42) Il PRR modificato spiega che le consultazioni con i portatori di interessi (Länder, parti sociali, enti previdenziali, associazioni ambientaliste, rappresentanti della società civile) si sono svolte e continueranno a svolgersi periodicamente nel corso dell'attuazione del piano originario e del piano modificato. Durante la preparazione del PRR modificato le autorità tedesche hanno tenuto riunioni con i Länder, le parti sociali, gli enti previdenziali e le associazioni ambientaliste. Nel corso di tali riunioni le misure previste per l'aggiornamento del PRR sono state presentate ai portatori di interessi e discusse. Sono state fornite risposte alle singole domande e per il perfezionamento delle misure per il piano è stato tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti. I riscontri ricevuti durante il processo di consultazione iniziale, soprattutto per quanto riguarda la necessità di investire nell'ampliamento e nella trasformazione dei sistemi di teleriscaldamento per integrare le energie rinnovabili e il calore di scarto, sono stati presi in considerazione nella nuova misura "Sostegno federale alle reti di riscaldamento efficienti". Per garantire la titolarità da parte degli attori pertinenti, è fondamentale coinvolgere tutte le autorità locali e tutti i portatori di interessi, comprese le parti sociali, durante tutta l'attuazione degli investimenti e delle riforme previsti dal PRR modificato.

⁷ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1).

Valutazione positiva

(43) A seguito della valutazione positiva del PRR modificato formulata dalla Commissione, secondo la quale il piano soddisfa i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V dello stesso regolamento, è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, i pertinenti traguardi, obiettivi e indicatori e l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR modificato sotto forma di sostegno finanziario non rimborsabile.

Contributo finanziario

(44) Il costo totale stimato del PRR modificato è di 28 749 958 599 EUR⁸. Poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR modificato è superiore al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per la Germania, il contributo finanziario calcolato a norma dell'articolo 11 assegnato al PRR modificato della Germania dovrebbe essere pari all'importo totale del contributo finanziario disponibile per detto PRR modificato, ossia 28 018 501 973 EUR.

(45) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio ST 10158/21 e ST 10158/21 ADD 1, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Germania, modificata dalla decisione di esecuzione del Consiglio ST 5536/23 del 14 febbraio 2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) del 13 luglio 2021 è così modificata:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Approvazione della valutazione del PRR

È approvata la valutazione del PRR modificato della Germania, sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Nell'allegato della presente decisione figurano le riforme e i progetti di investimento previsti dal PRR, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del PRR, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi, gli indicatori rilevanti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti.";

2) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'Unione mette a disposizione della Germania un contributo finanziario sotto forma di sostegno non rimborsabile pari a 28 018 501 973 EUR⁹. Tale contributo include:

⁸ La Germania ha presentato due stime dei costi. Il valore lordo del PRR modificato, pari a 30 181 006 986 EUR, include l'imposta sul valore aggiunto (IVA) per alcune misure, mentre il valore netto di almeno 28 749 958 599 EUR esclude l'IVA.

⁹ Tale importo corrisponde alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale della Germania delle spese di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata in base alla metodologia di cui all'articolo 11 di tale regolamento.";

1. l'importo di 16 291 323 631 EUR disponibile per essere impegnato giuridicamente entro il 31 dicembre 2022;
2. l'importo di 11 727 178 342 EUR disponibile per essere impegnato giuridicamente dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

3) l'allegato è così modificato:

a) la sezione 1: Riforme e investimenti previsti dal piano per la ripresa e la resilienza, 1. Descrizione delle riforme e degli investimenti, è così modificata:

i) alla sezione A. Componente 1.1: Decarbonizzazione utilizzando in particolare l'idrogeno rinnovabile, A.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile, dopo il punto 1.1.5 Investimento: Progetti faro per la ricerca e l'innovazione nel contesto della strategia nazionale per l'idrogeno è inserito il nuovo punto seguente:

"1.1.6 Investimento: Sostegno federale alle reti di riscaldamento efficienti

La misura consiste in un sostegno finanziario a progetti di investimento volti alla decarbonizzazione dei sistemi di teleriscaldamento esistenti e a progetti di investimento per la realizzazione di nuove reti di teleriscaldamento per ampliare la quota di calore da fonti rinnovabili e da calore di scarto.

Le nuove reti di teleriscaldamento dovranno essere alimentate per almeno il 75 % da energia rinnovabile e calore di scarto. Non sono finanziati combustibili fossili. Il sostegno nell'ambito del regime è concesso solo per la generazione di calore da fonti energetiche rinnovabili, compresa la biomassa sostenibile, e da calore di scarto.

L'attuazione della misura è completata entro il 31 agosto 2026.";

ii) alla sezione A. Componente 1.1: Decarbonizzazione utilizzando in particolare l'idrogeno rinnovabile, A.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile, dopo la riga 21 sono inserite le nuove righe 21A, 21B e 21C seguenti:

"21 A	1.1.6 sostegno federale alle reti di riscaldamento efficienti	Obiettivo	Firma delle decisioni di sovvenzione	-	Decisioni di sovvenzione	0	200	T4	2023	L'autorità responsabile dell'attuazione, vale a dire il BAFA (<i>Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle</i>), ha firmato 200 decisioni di sovvenzione per progetti coerenti con la descrizione della misura.
21B	1.1.6 sostegno federale alle reti di riscaldamento efficienti	Obiettivo	Completamento degli studi di fattibilità e/o dei piani di trasformazione	-	Studi di fattibilità e/o piani di trasformazione	0	50	T4	2024	Dal 1° agosto 2022 sono stati portati a termine e presentati all'autorità responsabile dell'attuazione BAFA (<i>Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle</i>) almeno 50 studi di fattibilità e/o piani di trasformazione conformemente agli orientamenti per il finanziamento del teleriscaldamento efficiente.
21C	1.1.6 sostegno federale alle reti di riscaldamento efficienti	Obiettivo	Erogazione di 570 milioni di EUR per i progetti finanziati	-	Milioni di EUR erogati	0	570	T2	2026	Dei 570 000 000 EUR assegnati alla misura sono stati erogati almeno 541 500 000 EUR per i progetti finanziati in conformità della descrizione della misura.";

iii) alla sezione B. Componente 1.2: Mobilità rispettosa del clima, A/B.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile, la riga 24 è sostituita dalla seguente:

"24	1.2.1 sostegno alla costruzione di infrastrutture di ricarica	Obiettivo	Ampliamento dei punti di ricarica negli edifici residenziali	-	Numero di punti di ricarica negli edifici residenziali (in migliaia)	0	689	T4	2023	Sono stati finanziati almeno 689 000 punti di ricarica mediante l'erogazione di sostegno finanziario a carico del regime di sovvenzioni gestito dal ministero federale dei Trasporti e delle infrastrutture digitali (<i>Bundesministerium für Digitales und Verkehr, BMDV</i>);
-----	---	-----------	--	---	--	---	-----	----	------	--

iv) alla sezione B. Componente 1.2: Mobilità rispettosa del clima, A/B.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile, dopo la riga 30 è inserita la nuova riga 30A seguente:

"30 A	1.2.3 sostegno alla sostituzione del parco veicoli privati	Obiettivo	Sostegno all'acquisto di 399 450 veicoli elettrici	-	-	0	399 450	T1	2025	Oltre agli acquisti sostenuti nell'ambito degli obiettivi 29 e 30, è stato erogato ai destinatari un sostegno sotto forma di sovvenzione per l'acquisto di 399 450 veicoli elettrici (ibridi ricaricabili-PHEV, a batteria-BEV e alimentati a celle a combustibile-FCEV) sulla base degli orientamenti di finanziamento (BANz 7.7.2020 B2) entrati in vigore l'8 luglio 2020 nonché dei successivi orientamenti e relative modifiche.";
----------	--	-----------	--	---	---	---	---------	----	------	---

v) al punto "Costo totale stimato del piano per la ripresa e la resilienza", la frase "Il costo totale stimato del piano per la ripresa e la resilienza della Germania è pari a 26 359 833 613 EUR" è sostituita dalla seguente: "I costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza della Germania sono pari a 28 749 958 599 EUR.";

b) la sezione 2: Sostegno finanziario, punto 1. Contributo finanziario, è così modificata:

i) al punto 1.2 Seconda rata (sostegno non rimborsabile), ultima riga e colonna, l'importo della rata "7 531 239 794 EUR" è sostituito da "7 735 241 456 EUR";

ii) al punto 1.3 Terza rata (sostegno non rimborsabile), la riga 24 è sostituita dalla seguente:

"24	1.2.1 sostegno alla costruzione di infrastrutture di ricarica	Obiettivo	Ampliamento dei punti di ricarica negli edifici residenziali";
-----	---	-----------	--

iii) al punto 1.3 Terza rata (sostegno non rimborsabile), dopo la riga 3 è inserita la nuova riga seguente:

"21A	1.1.6 sostegno federale alle reti di riscaldamento efficienti	Obiettivo	Firma delle decisioni di sovvenzione";
------	---	-----------	--

iv) al punto 1.3 Terza rata (sostegno non rimborsabile), ultima riga e colonna, l'importo della rata "6 857 606 743 EUR" è sostituito da "7 272 273 833 EUR";

v) al punto 1.4 Quarta rata (sostegno non rimborsabile), dopo la riga 8 sono inserite le due nuove righe seguenti:

"21B	1.1.6 sostegno federale alle reti di riscaldamento efficienti	Obiettivo	Completamento degli studi di fattibilità e dei piani di trasformazione
30A	1.2.3 sostegno alla sostituzione del parco veicoli privati	Obiettivo	Sostegno all'acquisto di 399 450 veicoli elettrici";

vi) al punto 1.4 Quarta rata (sostegno non rimborsabile), ultima riga e colonna, l'importo della rata "3 698 513 141 EUR" è sostituito da "4 323 845 659 EUR";

vii) al punto 1.5 Quarta rata (sostegno non rimborsabile), dopo la riga 20 è inserita la nuova riga seguente:

"21C	1.1.6 sostegno federale alle reti di riscaldamento efficienti	Obiettivo	– Erogazione di 570 milioni di EUR ai progetti finanziati";
------	---	-----------	---

viii) al punto 1.5 Quinta rata (sostegno non rimborsabile), ultima riga e colonna, l'importo della rata "3 927 710 259 EUR" è sostituito da "4 342 377 349 EUR".

Articolo 2
Destinatario

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente